

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2019, n. 1238

**Approvazione schema di accordo di programma tra la Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, per l'attività relative alla *Xylella fastidiosa*, per il biennio 2019-2020.**

Il Vice Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile PO "Certificazione produzione vivaistiche e applicazione lotte obbligatorie" e dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, riferisce quanto segue:

Visto il D. Lgs 214/05 che recepisce la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 e s.m.i., che concerne le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Vista la Decisione di esecuzione n. 789/2015 e s.m.i., che dispone le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, che prevede tra l'altro il controllo della movimentazione delle piante specificate per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni;

Visto il Decreto Ministeriale 4999 del 13/02/2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana" che prevede all'art. 4 comma 10 la possibilità per il Servizio Fitosanitario regionale di sottoscrivere accordi di programma con il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri a supporto delle attività di controllo per la movimentazione di piante specificate;

Vista la DGR 2599/2014 con la quale era stata approvata la convenzione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato per il triennio 2015-2017 per l'attuazione delle misure per il contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa* in applicazione dell'art. 4 comma 6 del Decreto Ministeriale 2777 del 26/09/2014 che prevedeva la possibilità per le Regioni di avvalersi del supporto del Corpo Forestale dello Stato per i controlli sulla movimentazione delle piante specificate, in applicazione delle disposizioni emanate dalla Commissione Europea;

Vista la DGR 2158/2018 con la quale era stato approvato lo schema di accordo di programma con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per il 2018 per l'attuazione delle misure per il contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa* in applicazione dell'art. 4 comma 10 del Decreto Ministeriale 4999 del 13/02/2018 che prevedeva la possibilità per le Regioni di avvalersi del supporto dei Carabinieri Forestali per i controlli sulla movimentazione delle piante specificate, in applicazione delle disposizioni emanate dalla Commissione Europea;

Considerato che la Sezione Osservatorio Fitosanitario, al fine di assicurare la piena attuazione delle misure disposte dai precitati atti e tenuto conto di quanto stabilito dal D.M. 4999/2018, ritiene, in continuità con le attività di controllo eseguite in accordo con il Corpo Forestale dello Stato di cui alla DGR 2599/2014 e dai Carabinieri Forestali di cui alla DGR 2158/2018, di avvalersi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per l'esecuzione delle attività di controllo sulla movimentazione delle piante specificate per la *Xylella fastidiosa*, che dispone di idonee risorse umane e strumentali atte a gestire l'esecuzione delle azioni con la massima celerità ed efficienza;

Vista la DGR n. 1890 del 24/10/2018 con la quale sono state approvate le azioni di contrasto alla diffusione di *Xylella fastidiosa* 2018-2019 ai sensi dell'art. 3 bis e della lett. B) dell'art. 14 della Decisione di esecuzione UE/789/2015 s.m.i. e le misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare *Xylella f.* che individuano tra gli organismi responsabili del controllo dell'attuazione anche il Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia;

Vista la relazione conclusiva sulle attività svolte dai Carabinieri Forestali per il 2018 presentata con nota del 21/03/2019 prot. n. 3323 ed accertata la disponibilità del Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia ad eseguire, attraverso specifico accordo di programma con la Regione Puglia, le operazioni necessarie per la verifica della movimentazione dei vegetali attraverso le zone delimitate per la presenza di *Xylella Fastidiosa* per il biennio 2019-2020;

Visto l'art. 15 della Legge 241/90 che consente di stipulare Accordi fra pubbliche amministrazioni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Visto il comma 2 dell'art. 15 della l. 241/1990 che prevede, per detti accordi, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3;

Per quanto innanzi esposto si propone:

- di approvare lo schema di accordo di programma, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione Puglia - Sezione Osservatorio Fitosanitario ed il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per un importo di € 300.000,00 per il biennio 2019-2020;
- di dare atto che l'accordo di programma rientra nel programma di azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa* approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1890 del 24.10.2018;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario alla sottoscrizione dell'accordo di programma con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per lo svolgimento delle operazioni necessarie all'attuazione delle attività di cui all'accordo, previe intese operative con lo stesso Osservatorio.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione, per un importo complessivo di € 300.000,00, trova copertura finanziaria per € 150.000,00 nel corrente esercizio finanziario 2019 sul capitolo 111041 e per € 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 sul capitolo 111041.

L'operazione contabile proposta, autorizzata con LR n. 67/2018 e LR n. 68/2018 assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L 145/2018 commi da 819 a 843;

All'impegno e erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2019 e nell'esercizio 2020.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi Illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. e e k della L. R. n° 7/97.

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile PO, dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario e dal Direttore del Dipartimento dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa,

- di far proprio quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di accordo di programma, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione Puglia - Sezione Osservatorio Fitosanitario ed il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per un importo di € 300.000,00 per il biennio 2019-2020;

- di dare atto che l'accordo di programma rientra nel programma di azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1890 del 24.10.2018;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario alla sottoscrizione dell'accordo con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per lo svolgimento delle operazioni necessarie all'attuazione delle attività di cui alla DGR 1890/2018, previa intese operative con lo stesso Osservatorio;
- di incaricare la Sezione proponente di notificare il presente atto al Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE



*Il presente  
è composto  
da otto fascicoli  
off. 1/19/19*



Allegato A

**SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI PER L'IMPIEGO DEI CARABINIERI FORESTALI NELL'AMBITO DEI CONTROLLI SULLE MISURE PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA IN PUGLIA AI SENSI DEL D.M. Del 13/02/2018 PER IL BIENNIO 2019-2020**

Il giorno \_\_\_\_\_ in Bari, presso la sede della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia si costituiscono:

la Regione Puglia – C.F: 80017210727, rappresentata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, dr. Giuseppe Tedeschi, nominato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 713 del 02/05/2018

e

il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri – CF: 97915880583, rappresentato dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, Generale di Brigata Antonio Danilo Mostacchi, visto il foglio n. \_\_\_\_\_ di prot. \_\_\_\_\_ del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri II Reparto – SM – Ufficio Operazioni

**VISTI**

- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "*Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici*";
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "*Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975 n. 382*";
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, "*Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale*";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "*Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59*";
- il D. Lgs. 3 luglio 1999, n. 300, "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, "*Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*";
- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "*Codice dell'ordinamento militare*";
- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettere*



n), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- il D. L. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;

#### VISTI ALTRESI'

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 e s.m. relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e s.m.i.;
- il D.LGS.214/05 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
- il Decreto n. 4999 del 13/02/2018 del M.i.p.a.a.f. relativo a: “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et all) nel territorio della Repubblica italiana”;
- la Legge Regionale 29 marzo 2017, n. 4 avente come oggetto: “Gestione della batteriosi da *Xylella f.* nel territorio della regione Puglia”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 64 avente come oggetto: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia)”;
- la Determinazione n. 3 del 16.01.2019 della Regione Puglia avente come oggetto l'aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*;
- la Determinazione n. 105 del 01.03.2018 della Regione Puglia avente come oggetto: “Disposizioni per i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività vivaistica nelle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia”;
- la Determinazione n. 275 del 04.05.2018 della Regione Puglia avente come oggetto: “Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia”;
- la Determinazione n. 591 del 13.07.2018 della Regione Puglia avente come oggetto “Disposizioni per la movimentazione di piante di olivo delle varietà “Leccino” e “FS17” nelle zone delimitate per l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*”;
- la Determinazione n. 675 del 20.08.2018 della Regione Puglia avente come oggetto: “Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S. n. 275 del 17 maggio 2018”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1999 del 13 dicembre 2016 in materia di misure fitosanitarie;
- Vista la DGR n. 1890 del 24/10/2018 con la quale sono state approvate le azioni di contrasto alla diffusione di *Xylella fastidiosa* 2018-2019 ai sensi dell'art. 3 bis e della lett. B) dell'art.



14 della Decisione di esecuzione UE/789/2015 s.m.i. e le misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare *Xylella f.* che individuano tra gli organismi responsabili del controllo dell'attuazione anche il Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia;

#### COSIDERATO

- che l'azione di controllo sull'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (*Well et all*) nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento ai territori pugliesi risulta essenziale e non differibile;
- che la citata azione di controllo nelle annualità trascorse posta in essere dal Corpo forestale dello Stato e dai Carabinieri Forestali ha contribuito a contrastare la diffusione del batterio;
- che l'indifferibilità dell'azione di controllo impone la necessità di procedere all'immediata sottoscrizione di un accordo di programma tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, al fine di regolare i rapporti tra le due parti in tema di controlli sull'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa*;
- che il contenuto del presente accordo di programma, qualora ritenuto necessario dalle parti, potrà essere modificato sulla base di quanto disposto dagli Accordi Quadro tra Regione Puglia e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

#### PREMESSO CHE

- a) il citato Decreto n. 4999 del 13/02/2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all'art. 4 comma 10, prevede che i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (ora denominato Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri) per l'attuazione delle indagini previste dal piano di monitoraggio regionale, previo accordo tra le parti, e all'art. 24 prevede che il Servizio fitosanitario nazionale può avvalersi del supporto dello stesso Comando per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto;
- b) il Corpo Forestale dello Stato aveva già assolto a misure di controllo nell'ambito delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* mediante l'Accordo tra Regione Puglia e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali stipulato in data 16 dicembre 2014, prevedendo la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato per gli anni 2015 – 2016 – 2017.
- c) i Carabinieri Forestale Puglia hanno già assolto a misure di controllo nell'ambito delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel 2018 mediante l'Accordo tra Regione Puglia Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia



stipulato in data 28 dicembre 2018, (schema di accordo approvato con DGR del 29/11/2018 n. 2158;

- d) che con nota prot n. 1852 del 12 febbraio la Sezione Osservatorio Fitosanitario ha rinnovato la richiesta di collaborazione dei Reparti del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per l'attività di controllo, prevenzione e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* per il biennio 2019-2020;
- e) il presente accordo di programma prevede l'elenco dei compiti da affidare ai reparti del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione da corrispondere al Ministero della Difesa per l'espletamento dei compiti affidati;
- f) il presente accordo di programma prevede l'istituzione di una commissione paritetica al fine della risoluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale;

**TANTO PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1  
(Oggetto e finalità)**

- 1. il presente accordo di programma è redatto in attuazione del Decreto n. 4999 del 13/02/2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come modificato dal D.M. del 05/10/2018 e dalla D.G.R. 1890/2018 per l'impiego del personale militare del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri e per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli e regolamenta i rapporti fra Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri e la Regione Puglia.
- 2. I compiti e le funzioni affidati ai reparti dipendenti del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri dalla Regione Puglia sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale ed organizzativa delle parti contraenti.

**Art. 2  
(Rapporti istituzionali)**

- 1. I rapporti istituzionali di cui al presente accordo di programma intercorrono tra il Comandante dell'Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri o un suo delegato ed il Presidente della Regione o un suo delegato.
- 2. È istituita una commissione paritetica costituita da quattro componenti, di cui due scelti tra gli Ufficiali del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in organico al Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" o ai reparti dipendenti



individuati dal Comandante della Regione e due scelti tra i Dirigenti ed i Funzionari in servizio presso la Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia.

La commissione ha il compito di comporre bonariamente divergenze operative ed amministrative eventualmente sopravvenute nonché stabilire eventualmente degli indicatori di valutazione da sottoporre a verifica annuale, per l'esatto adempimento dei programmi operativi stipulati ai sensi del presente accordo di programma.

3. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

### Art. 3

#### *(Operatività dei Carabinieri del Comando Unità Forestali, Ambientali, Agroalimentari)*

1. Sul piano operativo i rapporti intercorrono, a livello regionale, tra il referente del coordinamento delle attività in materia di *Xylella fastidiosa*, incaricato del Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" e il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario.
2. I criteri generali, le direttive e le modalità per l'attuazione delle azioni oggetto del presente accordo di programma sono individuati nel rispetto dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica dell'Arma dei Carabinieri, della sua natura giuridica ed ordinamentale di forza di polizia dello Stato, nonché nella salvaguardia dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate alla medesima.
3. La programmazione delle attività oggetto del presente accordo di programma è posta in capo al Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", con tempi e modalità ritenuti più opportuni in relazione al fenomeno da contrastare, in accordo con la Sezione Osservatorio Fitosanitario. L'impiego dei militari nelle attività e nei compiti previsti nel presente accordo di programma è considerato a tutti gli effetti servizio d'istituto.
4. Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", con propri atti, si riserva di individuare le strutture e il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggetto del presente accordo di programma e di dislocare personale e pattuglie al di fuori delle rispettive circoscrizioni, autorizzandone la missione per i tempi ritenuti necessari.
5. L'attività oggetto del presente accordo di programma verrà coordinata dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" con l'ausilio dei Gruppi Carabinieri Forestale di FOGGIA-BARI-TARANTO-BRINDISI-LECCE. Qualora ritenuto necessario il Comando Regione si avvarrà anche del supporto dei Reparti Carabinieri Parchi Nazionali di ALTA MURGIA e DEL GARGANO e dai Reparti Biodiversità di MARTINA FRANCA e FORESTA UMBRA, previa comunicazione al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

### Art. 4

#### *(Compiti affidati al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri)*





1. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, collabora per l'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et all) nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento al territorio regionale.
2. I Carabinieri Forestali concorreranno nei controlli nelle zone infetta / contenimento / cuscinetto, così come definite con provvedimento della Regione Puglia, verificando l'avvenuta esecuzione delle prescritte operazioni di lavorazione superficiali dei terreni e d'intervento con pirodiserbo nelle aree di difficile o impossibile accesso ai mezzi meccanici, che dovranno essere eseguite anche dai proprietari/gestori (privati o pubblici) delle superfici agricole non coltivate, delle aree a verde pubblico, lungo i bordi delle strade e lungo i canali. La verifica in loco dell'avvenuta esecuzione delle citate operazioni potrà essere effettuata dai militari anche congiuntamente agli Ispettori Fitosanitari della Regione Puglia.
3. I Carabinieri Forestali concorreranno ai controlli sugli spostamenti delle piante specificate verificando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. In particolare, i militari, anche congiuntamente agli Ispettori Fitosanitari, effettueranno i controlli documentali relativi alla movimentazione di vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati trasportati lungo le strade, anche in prossimità di accessi autostradali e presso i centri di produzione e commercializzazione nonché si attiveranno, unitamente agli Ispettori Fitosanitari, per quanto riguarda le misure ufficiali ivi compresa la distruzione.
4. I Carabinieri Forestali concorreranno altresì ai controlli periodici a campione dei vivai e poli vivaistici nelle zone delimitate, per verificare documentalmente lo stato fitosanitario delle produzioni e l'avvenuto tracciamento della commercializzazione rispetto alle produzioni, supportati dagli Ispettori Fitosanitari regionali.
5. I Carabinieri Forestali, impegnati nell'attività di cui ai commi precedenti, oltre a redigere l'apposito verbale di constatazione, ex art. 13 della legge 689/1981, in caso di accertamento non conforme, provvederanno ad elevare anche le sanzioni amministrative con predisposizione del relativo verbale di contestazione.

Si precisa che il verbale di contestazione, predisposto dai Carabinieri Forestali sulla base del verbale di constatazione, dovrà essere sottoscritto da un Ispettore Fitosanitario, come disposto dal citato D.lgs. 214/2015.

A tal fine i Reparti Carabinieri Forestali dovranno coordinarsi con gli Ispettori Fitosanitari affinché si proceda alla notifica dei verbali di contestazione.

I Reparti Carabinieri Forestali interessati cureranno l'intero procedimento sanzionatorio dei verbali di contestazione sino alla notifica all'interessato dell'atto di contestazione della sanzione.

Gli elenchi dei trasgressori saranno trasmessi dai Reparti Carabinieri Forestali ai competenti Uffici della Regione Puglia ed alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, ai sensi della legge n. 4 del 29 marzo 2017 che ne prevede l'esclusione dalla partecipazione ai bandi di finanziamento a valere su fondi pubblici.



6. Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" comunicherà semestralmente e/o su richiesta della Sezione Osservatorio Fitosanitario i dati dell'attività di controllo eseguita.

**Art. 5**  
**(Durata)**

1. Il presente accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra le parti per il biennio 2019 - 2020.
2. Le parti si riservano la facoltà di concordare modifiche o integrazioni del presente accordo di programma.

**Art. 6**  
**(Oneri a carico della Regione)**

1. Per tutte le attività riportate nel presente accordo di programma la Regione Puglia si impegna ad erogare al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri la somma di € 150.0000,00 (Euro centocinquanta) per ciascun esercizio finanziario quale contributo per le spese da sostenersi per le attività da svolgere così come concordate fra le parti.  
Le predette somme dovranno essere versate come segue:
  - Il 50% (cinquanta per cento) della somma prevista per l'anno 2019 dovrà essere versato entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente;
  - Il 50% (cinquanta per cento) della somma prevista per l'anno 2020 dovrà essere versato entro il primo trimestre del 2020;
  - Il saldo della somma prevista per ciascuna annualità dovrà essere versato entro la fine dello stesso esercizio finanziario;
2. La Regione Puglia può individuare risorse aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 1, per ulteriori attività rispetto a quelle previste dal presente accordo di programma.
3. I suddetti versamenti dovranno effettuarsi sul CAPITOLO DI ENTRATA:  
Capo 16 – Capitolo 2466 – articolo 5 *"Somme versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo forestale dello Stato, da riassegnare all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'art.13, comma 3, lettera B) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177"*.  
Comando Unità Forestali, Ambientale e Agroalimentare (C.U.F.A.A.) –  
Codice Fiscale: 97915880583.
3. La suddetta somma sarà utilizzata per concorrere a tutte le spese necessarie per il funzionamento degli uffici in uso all'Organizzazione dei Carabinieri Forestale, Ambientale e Agroalimentare, per l'esercizio e la manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione, per il pagamento degli emolumenti accessori a favore dei militari del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, per le esigenze operative di cui al presente accordo di programma esclusivamente riferibili alle spese connesse alle attività di controllo,



prevenzione e contrasto della diffusione della *Xylella fastidiosa* svolta dai Carabinieri Forestali in Puglia, svolte nell'anno in corso.

**Art. 7**  
*(Sottoscrizione)*

1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. – art. 15, comma 2-bis tra i rappresentanti autorizzati alla sottoscrizione.

**Articolo 8**  
*(Regime di segretezza)*

1. Le parti sono tenute a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù del presente accordo di programma.
2. Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti, informazioni, documenti o oggetti siano o divengano di pubblico dominio.
3. I dati e le informazioni sensibili che le parti metteranno a disposizione nell'ambito dell'attuazione del presente accordo di programma dovranno essere considerati come rigorosamente riservati.

**Art. 9**  
*(Spese di registrazione)*

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Copia del presente accordo di programma, sottoscritta dalle parti, è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di BARI per quanto di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

*Per la Regione Puglia*

*Per il Comandante dell'Unità Forestali,  
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri*